

Parti

Ricorrenti: Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

- 1) *Il principio del rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione e il diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, quali si applicano nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, possono essere fatti valere direttamente, dai singoli, dinanzi ai giudici nazionali.*
- 2) *Il principio del rispetto dei diritti della difesa e, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell'adozione di un provvedimento individuale lesivo, devono essere interpretati nel senso che, quando il destinatario di un'intimazione di pagamento adottata a titolo di un procedimento di recupero a posteriori di dazi doganali all'importazione, in applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, non è stato sentito dall'amministrazione prima dell'adozione di tale decisione, i suoi diritti della difesa sono violati quand'anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo ulteriore, se la normativa nazionale non consente ai destinatari di siffatte intimazioni, in mancanza di una previa audizione, di ottenere la sospensione della loro esecuzione fino alla loro eventuale riforma. È quanto avviene, in ogni caso, se la procedura amministrativa nazionale che attua l'articolo 244, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, limita la concessione di siffatta sospensione allorché vi sono motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.*
- 3) *Le condizioni in cui deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa e le conseguenze della violazione di tali diritti rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).*

Il giudice nazionale, avendo l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l'annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

⁽¹⁾ GU C 171 del 15.6.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig**

(Causa C-165/13) ⁽¹⁾

**(Fiscalità — Direttiva 92/12/CEE — Articoli da 7 a 9 — Regime generale dei prodotti soggetti ad
accisa — Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un altro Stato
membro — Possibilità di riscuotere l'accisa presso un detentore di tali prodotti che li ha acquistati nello
Stato membro di destinazione — Acquisto in esito all'operazione di ingresso)**

(2014/C 292/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Stanislav Gross

Convenuto: Hauptzollamt Braunschweig

Dispositivo

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, in combinato disposto con l'articolo 7 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione consente ad uno Stato membro di designare come debitore dell'accisa una persona che detiene per scopi commerciali, nel territorio fiscale di tale Stato, prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro in circostanze come quelle del procedimento principale, sebbene tale persona non sia il primo detentore di tali prodotti nello Stato membro di destinazione.

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grand instance de Bayonne — Francia) — Préfet des Pyrénées-Atlantiques/Raquel Gianni da Silva

(Causa C-189/13) ⁽¹⁾

(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme di procedura comuni in materia di ritorno dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare — Normativa nazionale che prevede la pena della reclusione in caso di ingresso irregolare constatato in flagranza di reato — Risposta della Corte non più necessaria alla soluzione della controversia — Non luogo a statuire)

(2014/C 292/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Bayonne

Parti

Ricorrente: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Convenuta: Raquel Gianni da Silva

Dispositivo

Non occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne (Francia), con decisione del 9 aprile 2013 (causa C-189/13).

⁽¹⁾ GU C 164 del 08.06.2013.